

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5673 del 06/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Nuova Società Agricola Fileni srl <i>ì</i> con sede legale in Comune di Cingoli (MC) e allevamento avicolo in Comune di Ravenna, Via Canale Guiccioli, n.86, località Mezzano. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e contestuale revoca dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n.2020-2799 del 18/06/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5892 del 06/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **Nuova Società Agricola Fileni srl** – con sede legale in Comune di Cingoli (MC) e allevamento avicolo in Comune di Ravenna, Via Canale Guiccioli, n.86, località Mezzano. **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e contestuale revoca dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n.2020-2799 del 18/06/2020.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AIA rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2020-2799 del 18/06/2020 a favore della Società Agricola Fileni srl, avente sede legale in comune di Cingoli (MC), Località Cerrete Collicelli, 8 (P.I. 01964550436) per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Mezzano, via Canale Guiccioli n. 86;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 14/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/95870 - Pratica Sinadoc 18280/2025, dalla **Nuova Società Agricola Fileni srl (P.I. 01964550436)**, avente sede legale in comune di Cingoli (MC), Località Cerrete Collicelli, 8 con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la propria attività di allevamento avicolo sito in Comune di Ravenna, Via Guiccioli, n.86, località Mezzano, a seguito del progetto di ristrutturazione e variazione della tipologia allevata (da polli da carne a riproduttivi), per la produzione di uova da cova, con contestuale riduzione del numero dei capi, da 110000 a 39540; la Nuova Società Agricola Fileni srl, richiede altresì la revoca dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2020/2799 sopra richiamata, non rientrando più l'attività nella fattispecie previste al punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO atto che il nuovo progetto di ristrutturazione e variazione della tipologia di allevamento è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare rispetto alla quale la Regione Emilia Romagna ha valutato non necessaria l'assoggettabilità a screening (in data 11/04/2025);

CONSIDERATO che l'AUA richiesta ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **18280/2025**, emerge che:

- L'azienda effettua attività di allevamento avicolo che risulta precedentemente autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2020-2799 del 18/06/2020 e s.m.i.;
- L'istanza viene presentata a seguito di mutate scelte produttive con conseguente variazione della tipologia e consistenza dell'allevamento: da polli da carne (consistenza > 40.000 capi) a pollame da riproduzione e produzione di uova (consistenza < 40.000 capi);
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 14/05/2025 (ns PG 2025/95870) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della domanda di AUA agli enti interessati;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 con indizione di Conferenza dei Servizi asincrona, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2025/97551 del 27/05/2025);
- Vista la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica della Romagna e trasmesse alla Società Agricola dal SUAP del Comune di Ravenna in data 16/06/2025) e le integrazioni presentate in data 24/06/2025 (ns PG. 2025/114126);
- Viste le ulteriori integrazioni presentate dalla Nuova Società Agricola Fileni srl in data 29/07/2025 sempre su richiesta del Consorzio di Bonifica della Romagna (ns PG. 2025/136934);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 28/05/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Servizio Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistico-edilizia (PG. 2025/143894 del 08/08/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera" (PG. 2025/149489 del 21/08/2025);

- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per la valutazione di impatto acustico (PG.2025/175372 DEL 03/10/2025);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Nuova Società Agricola Fileni srl** per la propria attività di allevamento avicolo sito in Comune di Ravenna, Via Guiccioli, n.86, località Mezzano e che sarà rilasciato dal SUAP territorialmente competente;

RITENUTO, conseguentemente, necessario revocare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con n. Det-Amb-2020-2799 del 18/06/2020 e s.m.i. in quanto sostituita con il presente atto;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di

interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI REVOCARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Agricola Fileni srl con Determina Dirigenziale n. 2020-2799 del 18/06/2020 e s.m.i.** per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Mezzano, via Canale Guiccioli n. 86;
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Nuova Società Agricola Fileni srl (P.I. 01964550436)**, avente sede legale in comune di Cingoli (MC), Località Cerrete Collicelli, 8, per l'attività di allevamento di avicoli riproduttivi per la produzione di uova da cova, sita in Comune di Ravenna, Via Guiccioli, n.86, località Mezzano, nella persona del suo Rappresentante pro tempore;
3. **DI DARE** atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale;
4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta **comunque** le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto acustico generato dall'insediamento risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Qualora** la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti

competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna - Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- L'istanza presentata è inerente il rilascio di nuova AUA per l'impianto sito in Via Canale Guiccioli n.86 in loc. Mezzano - Ravenna. L'azienda effettua attività di allevamento avicolo che risulta precedentemente autorizzato in regime di AIA. L'attuale istanza viene presentata a seguito di mutate scelte produttive con conseguente variazione della tipologia e consistenza dell'allevamento: da polli da carne (consistenza > 40.000 capi) a pollame da riproduzione e produzione di uova (consistenza < 40.000 capi). In relazione a quanto sopra l'attività svolta risulterebbe inquadrabile all'interno del disposto di cui all'art.272 comma 2 del D.Lgs. 152/06.
- La stabulazione è di tipo libero a terra con pavimentazione in calcestruzzo e lettiera per $\frac{1}{3}$ e con grigliato per $\frac{2}{3}$ della superficie. La lettiera è costituita da paglia e trucioli di legno che vengono integrati in funzione delle condizioni di umidità della stessa a seguito di ispezioni giornaliere di verifica.
- L'assetto emissivo è costituito dalle seguenti sorgenti:
 - ventilatori installati nelle testate sud-est dei capannoni e funzionali alla circolazione dell'aria ed al mantenimento di condizioni climatiche adeguate all'interno delle aree atte ad ospitare gli animali (emissioni diffuse);
 - silos di stoccaggio mangimi a caricamento meccanico (emissioni diffuse);
 - bruciatori a metano installati nei capannoni finalizzati al mantenimento di condizioni climatiche adeguate nel periodo invernale (emissioni puntuali);
 - generatore di emergenza a gasolio (emissione puntuale).
- Secondo quanto dichiarato **non è presente la concimaia** poiché la lettiera viene allontanata a fine ciclo (10 mesi) e conferita a terzi per l'utilizzo agronomico. **L'azienda non effettua direttamente né stoccaggio, né utilizzo agronomico.**
- Il nuovo assetto prevede una consistenza complessiva pari a 39.540 capi che verranno accasati nei n.3 capannoni come segue:
 - Capannone A: 12.380 femmine e 1.380 maschi (dal capannone A verrà rimosso il magazzino centrale così da costituire un unico ambiente) - N.13 ventilatori con portata pari a 36.000 Nmc/h ciascuno (emissioni da E1.1 ad E1.13);

- Capannone B: 14.200 femmine e 1.560 maschi - N.13 ventilatori con portata pari a 36.000 Nmc/h ciascuno (emissioni da E2.1 ad E2.13);
 - Capannone C: 9045 femmine e 995 maschi - N.10 ventilatori con portata pari a 36.000 Nmc/h ciascuno (emissioni da E3.1 ad E3.10).
- Sul fronte di espulsione dell'aria ad opera dei ventilatori è stata installata rete antipolvere di altezza pari a 3 metri che assolve sia alla funzione di contenimento delle polveri e delle piume, sia alla costituzione di una barriera fisica atta a generare turbolenza e conseguente dispersione del flusso di aria estratto;
 - Lo stoccaggio del mangime si articola su n.9 silos principali che veicolano il prodotto ai n.6 silos di consumo giornaliero installati in prossimità dei capannoni e che alimentano le mangiatoie interne a questi ultimi. Per quanto attiene silos di stoccaggio:
 - n. 6 silos deputati a contenere il mangime dedicato alle femmine, di altezza pari a 7 metri e capacità pari a 19 t ciascuno (emissioni E1, E2, E4, E5, E7 ed E8);
 - n. 3 silos deputati a contenere il mangime dedicato ai galli, di altezza pari a 3,4 metri e capacità pari a 2,8 t ciascuno (emissioni E3, E6, ed 9);
 - n.6 silos pesa per il consumo giornaliero (emissioni da E10 ad E15);
 - Per tutti i silos non è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento. La movimentazione è di tipo meccanico a mezzo coclea. Il caricamento dei silos di stoccaggio viene effettuato ogni 20 giorni ed ha durata variabile da 5 a 20 minuti; durante le operazioni di caricamento una calza viene introdotta nel silos per accompagnare il prodotto e limitare l'emissione di polveri. Il consumo stimato è pari a 1.700 t/anno;
 - Il riscaldamento invernale è garantito da n.12 bruciatori a metano di potenzialità termica pari a 70 kW ciascuno. La potenza complessiva installata è pari a 840 kW termici. Detti impianti risulterebbero pertanto inquadrabili tra gli impianti termici di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06. In tal senso l'azienda evidenzia che per le condizioni di cui necessita la nuova tipologia di allevamento detti impianti risulterebbero superflui, tuttavia, essendo già presenti, intende mantenerli ma non ne prevede l'utilizzo se non in caso di annate particolarmente fredde. Il generatore di emergenza alimentato a gasolio, in considerazione della potenzialità pari a 144 kW termici, quando non si ritenga escluso dal campo di applicazione del D.Lgs 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 5, risulterebbe inquadrabile tra gli impianti di cui all'art.272 comma 1 del medesimo decreto;
 - Per quanto attiene gli impatti emissivi generati dall'attività, alla luce di quanto sopra, si è portati a ritenere maggiormente significativi, sia dal punto di vista delle polveri che dal

punto di vista odorigeno, quelli derivanti dall'estrazione dell'aria interna ai capannoni. In tal senso l'azienda evidenzia l'impiego di una serie di accorgimenti gestionali che spaziano dall'alimentazione separata, agli abbeveratoi antigoccia, ad aree distinte per l'alimentazione e l'abbeverata, il riposo, il razzolamento e la deposizione.

- Il mantenimento di condizioni di temperatura ed umidità funzionali non solo al benessere animale, ma anche a favorire l'essiccazione della pollina ed il blocco di processi fermentativi, è garantito dall'installazione in ogni capannone di una centralina deputata a monitorare la temperatura interna, l'umidità, la CO₂, l'NH₃ e la temperatura esterna; il sistema computerizzato gestisce la ventilazione attraverso l'apertura/chiusura delle finestre e l'attivazione dei sistemi di estrazione aria che, in funzione della temperatura, si attivano progressivamente per stadi successivi.
- Ulteriori accorgimenti sono previsti in caso di dispersione accidentale di prodotti e/o deiezioni durante la movimentazione. Appaiono peraltro rispettati i criteri previsti dalla DGR 968/2012 della Regione Emilia Romagna per la tipologia di allevamento in questione.
- Nella documentazione presentata viene inoltre evidenziata la riduzione delle emissioni di ammoniaca e sostanze odorigene derivanti dalla modifica della tipologia di allevamento e, soprattutto, dalla riduzione del numero di capi rispetto al precedente assetto: ammoniaca -23% circa; sostanze odorigene -50% circa.

Prescrizioni:

1. Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:
 - Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria ;
 - Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
 - Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
 - Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni;
 - Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero;
 - Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettieri.

1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

3. La Ditta è tenuta a dotarsi di un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**

- **i periodi di attivazione e le prove di funzionamento del generatore di emergenza alimentato a gasolio;**
- **le operazioni di pulizia e la loro durata.**

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Condizioni:

- L'azienda effettua attività di allevamento avicolo che risulta precedentemente autorizzato in regime di AIA. L'attuale istanza viene presentata a seguito di mutate scelte produttive con conseguente variazione della tipologia e consistenza dell'allevamento: da polli da carne (consistenza > 40.000 capi) a pollame da riproduzione e produzione di uova (consistenza < 40.000 capi);
- Le acque generate dall'attività sono:
 - acque reflue domestiche che derivano dal servizio igienico a servizio dell'allevamento e recapitano nel fosso interpodereale adiacente all'impianto che confluisce nello scolo consorziale Fosso Nuovo del Circondario (S1);
 - acque pluviali che recapitano su nudo terreno e le acque chiare vengono avviate nel fosso di scolo;
 - acque meteoriche di dilavamento che provengono dal dilavamento delle aree scoperte impermeabili, in parte sono convogliate al fosso di scolo e in parte penetrano su nudo terreno.
- Il numero complessivo degli abitanti equivalenti dell'insediamento dichiarato dal richiedente risulta essere di 6; dalla relazione tecnica e dalla planimetria fornita si osserva la presenza di due locali dotati di servizi igienici dai quali si originano i due scarichi oggetto dell'istanza: lo scarico denominato S2 deriva dal "Box zona filtro e servizi igienici" mentre lo scarico S3 deriva da un altro locale prefabbricato adibito ad officina e sala mensa;
- le due correnti di scarico vengono trattate in due batterie analoghe di impianti costituite da degrassatore sulla linea delle acque saponate che immette il refluo trattato in una fossa Imhoff calcolata per n. 3 abitanti equivalenti e quindi in un filtro batterico anaerobico;
- sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i

dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (3+3 AE).

Prescrizioni:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff e filtri batterici anaerobici, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Ravenna e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
- La planimetria della rete fognaria Tav B-D Rev.1 del luglio 2025, costituirà parte integrante dell'AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.